

PARENTELA

DEFINIZIONI:

-PARENTELA (art. 74, c.c.) vincolo tra persone che discendono da uno Stesso stipite (da una stessa persona)

-LINEE DI PARENTELA : (art. 75, c.c.) sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitori e figli, nonni e nipoti, ecc.). Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro (fratelli, cugini, ecc.)

-GRADI DI PARENTELA : (art. 76, c.c.) corrispondono ai passaggi di generazione e si computano sia in via diretta che collaterale. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art. 77, c.c.)

GRADI DI PARENTELA

Parenti di 1° grado: padre, figlio

Parenti di 2° grado: fratelli, nonni, nipoti (abiatici: figli dei figli)

Parenti di 3° grado: bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio); nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella); zii (fratelli e sorelle dei genitori)

Parenti di 4° grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori); prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni); pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei figli);

Parenti di 5° grado: secondi cugini (figli di cugini); figli del prozio

Parenti di 6° grado: nipoti di cugini.